

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo

in composizione monocratica ed in funzione di giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio sul ricorso iscritto al n. [redacted] presentato da [redacted]

[redacted], nato a [redacted]

e [redacted]

nella qualità di genitori del defunto 1° aviere capo A.M. [redacted]

[redacted] rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia, C.F.

TRTNLF68L28D390F, presso il cui studio, sito in Roma, Viale

Medaglie d'Oro n. 266, sono elettivamente domiciliati, contro il

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, il

Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Comitato di Verifica per le

cause di servizio e l'INPDAP, avverso il decreto negativo n. [redacted] in

data [redacted] di diniego di pensione privilegiata tabellare indiretta di

1^a categoria.

Visto l'atto introduttivo del giudizio e viste le memorie difensive;

Visi gli altri atti e documenti di causa;

Uditi l'Avv. Pierpaolo De Vizio in sostituzione dell'Avv. Angelo Fiore

Tartaglia per i ricorrenti e il dott. Francesco Di Girolamo per l'INPS,

non rappresentate le altre parti del giudizio, all'udienza del [REDACTED]

[REDACTED] con l'assistenza della Segretaria signora Emilia Giammaria.

Ritenuto in

FATTO

- Con ricorso depositato in Segreteria in data [REDACTED]


i ricorrenti, nella citata qualità, impugnavano il decreto in epigrafe che aveva negato la pensione privilegiata militare indiretta per il decesso del figlio [REDACTED]

- Secondo il ricorso il sig. [REDACTED] aveva prestato servizio nelle missioni internazionali di pace in Kosovo dal [REDACTED] e in Iraq dal [REDACTED] in qualità di 1° Aviere capo.

- Nel marzo del 2007 al [REDACTED] erano state riscontrate le infermità "*Melanoma maligno*" e "*Melanoma metastatico polmonare bilaterale*" per le quali aveva presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nonché di riconoscimento dell'elargizione ai sensi dell'art. 1 della legge 23.12.2005 n. 266 per le vittime del dovere.

- In data 18 aprile 2009 il sig. [REDACTED] decedeva per le infermità tumorali e il [REDACTED] successivo il padre, odierno ricorrente, presentava domanda di pensione privilegiata tabellare indiretta.

- Il Comitato di verifica per le cause di servizio in data [REDACTED] si esprimeva negativamente sia ai fini della pensione che per la speciale elargizione per mancanza di fattori specifici, nel servizio, potenzialmente idonei a dar



luogo ad una genesi neoplastica, con esclusione del nesso di causalità o concausalità.

- Sostenevano, invece, i ricorrenti, riportando le considerazioni della consulenza medico legale della dottoressa Iulianella Vilma Rita in data 30 gennaio 2010, che, in estrema sintesi, la degenerazione neoplastica del neo non era presente prima delle missioni nei Balcani e in Iraq, per cui doveva ritenersi che il militare era stato colpito dalla malattia a causa del servizio. In particolare, come risultava dalle indagini internazionali, nell'aviazione i gas combustibili e le loro esalazioni costituivano un impatto particolarmente nocivo così come imponente era l'inquinamento acustico e da metalli.

Inoltre, il progressivo smantellamento degli armamenti aveva liberato sostanze altamente velenose e/o radioattive ovvero metalli pesanti quali bario, cerio, zolfo, lantanio, titanio, cromo, torio, carbonio.

- Con riferimento al caso di specie, poi, il campione polmonare metastatico di melanoma, analizzato sul defunto Aviere [REDACTED] aveva messo in evidenza un'alta contaminazione nel polmone da parte di articolato inorganico micro e nano dimensionato.

- Pertanto, secondo la C.T.P., la patologia grave e progressiva primaria del melanoma, che aveva condotto a morte il sig. [REDACTED] era stata, con alta probabilità statistica, determinata dalla mutagenesi delle cellule e del nucleo a causa dell'esposizione e della contaminazione da polveri e da metalli altamente tossici e in altissima concentrazione.


- Inoltre, nella relazione medico-legale redatta in data 11.7.2008

dal dott. Marco Filonzi, medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, si affermava che il contatto nelle zone belliche con sostanze irritanti ed inquinanti e l'esposizione a raggi UVA e UVB avevano determinato l'insorgenza della patologia tumorale.

- Infine, il decreto impugnato era palesemente errato poiché, al contrario, dal rapporto n. 4/2008 della dottoressa Antonietta Gatti si evinceva che nelle cellule tumorali del compianto [REDACTED] erano presenti tra gli altri metalli pesanti, anche nano particelle di cromo.

- Conclusivamente i ricorrenti chiedevano, previa acquisizione della documentazione amministrativa, di disporre un accurato accertamento medico legale presso un Istituto pubblico e in contraddittorio fra le parti in causa, garantendo l'assistenza di medici di fiducia, al fine di acclarare la dipendenza da causa di servizio delle infermità "Melanoma maligno" e "Melanoma metastatico polmonare bilaterale" che hanno comportato il decesso del 1° Aviere Capo [REDACTED] [REDACTED] e, pertanto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, a far data dal 18 aprile 2009, la pensione privilegiata tabellare indiretta di 1^a categoria, con condanna a carico delle Amministrazioni resistenti a corrispondere i relativi importi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

- Con memoria datata [REDACTED] il Ministero della Difesa chiedeva la reiezione del ricorso, non essendo stata accertata la




dipendenza da causa di servizio delle infermità, e, in via subordinata, che, in caso di accoglimento, l'attribuzione degli eventuali oneri accessori fosse limitata ai soli interessi legali fino al 10.8.2000 e alla maggior somma tra questi ultimi e la rivalutazione monetaria successivamente a tale data.

- L'INPDAP e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle rispettive memorie depositate l'8 [REDACTED] chiedevano la loro estromissione dal giudizio perché carenti di legittimazione passiva. In particolare l'INPDAP rilevava che la domanda di pensione di reversibilità doveva essere presentata al Dipartimento provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze territorialmente competente, mentre il pagamento viene effettuato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.

- I documenti, non rinvenuti nel fascicolo, ma presumibilmente inviati intorno a tale data, venivano richiesti dalla Segreteria e ritrasmessi via telefax in data [REDACTED]

- Dagli atti risulta che il sig. [REDACTED] dopo la ferma di leva della classe [REDACTED] il [REDACTED] fu ammesso alla commutazione in ferma prolungata con decorrenza dal [REDACTED] con la qualifica di elettricista. Per quanto qui interessa venne immesso nel servizio permanente con il grado di Aviere capo dal [REDACTED] e ha prestato, tra l'altro, servizio in missioni estere (dal [REDACTED] in Kosovo e dal [REDACTED] in Iraq) con mansioni di elettricista.

- A seguito della domanda pensionistica la A.M. Commissione



medica Ospedaliera di Roma, con verbale dell' [REDACTED] espresso il giudizio diagnostico di "Stato cachettico in paziente con melanoma metastatico - in atto: exitus", giudicando l'etiopatogenesi multifattoriale.

A seguito dell'udienza del [REDACTED] il Giudice Unico delle Pensioni emetteva l'ordinanza n. [REDACTED] con la quale - ritenuta la sussistenza di una particolare complessità tecnica medico-legale della vicenda - nominava C.T.U. i dott. prof. Giorgio Trenta dell'Associazione Italiana di Radiologia Medica (A.I.R.M.) e Gabriele Campurra dell'Ente Nazionale per l'Energia e l'Ambiente (ENEA) convocandoli per il giuramento e la formulazione dei quesiti per l'udienza del 5 [REDACTED]


A detta udienza, espletate le procedure di rito, veniva formulato il quesito seguente: "Se la patologia che ha condotto a morte [REDACTED]

[REDACTED] (stato cachettico in paziente con melanoma metastatico) sia stata causata o anche concausata dal servizio prestato"; "Indichino i consulenti ogni altro elemento utile alla decisione", con la concessione del termine di 120 giorni per l'espletamento dell'incarico.

Il G.U.P. disponeva altresì un fondo spese di euro 300,00 da anticiparsi a cura dei ricorrenti.

La relazione, dopo una proroga richiesta e concessa dal giudice, era depositata a mezzo telefax lo scorso [REDACTED]

All'udienza del [REDACTED] l'Avv. De Vizio ribadiva la sussistenza del buon diritto dei ricorrenti alla pensione indiretta a seguito delle risultanze peritali. Il dott. Di Girolamo chiedeva, conformemente alla



comparsa difensiva, l'estromissione dal giudizio non essendo l'INPS – ex gestione INPDAP – neppure ordinatore secondario di spesa. Le altre parti, benché regolarmente avviate, non erano presenti all'udienza.

La causa era quindi rimessa in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'INPS, ex gestione INPDAP, non avendo, detto istituto, alcuna competenza in ordine alla liquidazione e al pagamento della pensione indiretta di cui è causa. Infatti, legittimati passivi sono il Ministero della Difesa e la Ragioneria territoriale dello Stato competente in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi degli artt. 5 e 7 del d.P.R. 19 aprile 1986 n. 186.

Parimenti va negata la legittimazione passiva del Comitato di Verifica per le cause di servizio essendo, questo, un organo tecnico incaricato di rendere un parere endoprocedimentale.

Nel merito, *thema decidendum* del presente giudizio è la spettanza di pensione indiretta per gli ascendenti del sig. [REDACTED] [REDACTED] deceduto il [REDACTED] per esiti di melanoma metastatico.

Al riguardo l'istruttoria svolta ha confermato la tesi dei ricorrenti, supportata anche da copiosa documentazione e da consulenza tecnica di parte.

Anche i C.T.U., infatti, con relazione assai articolata, hanno evidenziato che il melanoma da cui era affetto il militare e per il quale



è deceduto è stato concausato dal servizio prestato.

I C.T.U., sulla base della documentazione prodotta, hanno esaminato tutte le possibili cause tumorali in base all'esposizione al rischio del militare, che, durante il servizio, ha svolto anche missioni all'estero in territori oggetto di conflitti (Dakovica, Kosovo e Tallil in Iraq), presumibilmente contaminati da metalli pesanti e da nano polveri.

Poiché il sig. [REDACTED] è deceduto per melanoma metastatico, è stata affermata la sua derivazione dall'esposizione solare che provoca, soprattutto negli individui con capelli, pelle e occhi chiari, appartenenti ai fototipi I e II, come il [REDACTED], trasformazioni genetiche con capacità molto invasiva di organi e strutture vitali come il polmone.

Con riguardo alle possibili cause della trasformazione neoplastica del melanocita, i C.T.U. hanno escluso che l'uranio depleto (o uranio impoverito, DU) possa aver avuto una qualche incidenza sull'induzione di melanomi, come pure tutte le altre radiazioni ionizzanti.


Parimenti è stato escluso che le nanopolveri derivanti dall'esplosione di ordigni bellici, a causa dell'estrema pesantezza dell'uranio, possano contenere tale minerale in un raggio lontano dall'impatto; per quanto riguarda le altre nanopolveri, i consulenti hanno invece escluso, sulla base della natura dei melanociti di nevi e in assenza di ulcerazioni, basaliomi o spinaliomi nel caso di specie, che esse abbiano avuto una qualche evidenza nella causazione del

tumore alla pelle, anche se esse sono state rinvenute nel tessuto polmonare del sig. [REDACTED]. Infine, i consulenti hanno escluso, in base alla natura della neoplasia che ha condotto a morte il figlio dei ricorrenti, che gli idrocarburi, cui pure il [REDACTED] è stato esposto durante la sua carriera, abbiano potuto cagionare il melanoma, poiché il bersaglio di tali agenti chimici è il tessuto emopoietico, con conseguente insorgere di leucemie.

In base alle cause del melanoma e del fototipo del sig. [REDACTED] [REDACTED] dunque, i consulenti hanno individuato, quale sicura causa dell'etiopatogenesi del melanoma, l'esposizione ai raggi solari senza adeguata protezione, con conseguenti, numerose scottature, e a ogni evenienza climatica. Infatti, il militare aveva specifiche mansioni di elettricista e aveva lavorato in diversi cantieri, sia in Patria che all'estero, svolgendo lavori su piazzali e piste di atterraggio di elicotteri. Al riguardo i rapporti informativi ([REDACTED] e [REDACTED] del II Reparto Genio dell'aeronautica Militare di Ciampino) evidenziano che il sig. [REDACTED] ha svolto le sue mansioni esposto agli agenti atmosferici dovendo provvedere alla manutenzione straordinaria dell'impianto aiuti visivi luminosi della pista di atterraggio in Dakovica (Kosovo) e, in patria, di smontaggio di impianti elettrici vetusti all'aperto restando esposto a condizioni climatiche avverse e a sostanze nocive. Durante tali attività è stato esposto alla luce solare acuta e senza protezione specifica oltre al normale abbigliamento di servizio.

Inoltre, nonostante il manifestarsi del male, i consulenti hanno





sottolineato sia l'inadeguatezza delle cure prestate (mancata terapia con interferone (IFN-alfa), sia l'incongruità del giudizio di "idoneità al servizio" formulato anche a seguito delle successive visite di controllo dopo l'intervento nonostante la stadiazione del tumore, il fototipo del soggetto e il tipo di lavoro.

Infine, per i consulenti, hanno costituito cause di accelerazione della malattia, sia la contaminazione polmonare da nano polveri e sia la situazione di stress psico-fisico, aggravata dalla terapia vaccinale intensa intrapresa prima dell'invio in Iraq e a soli tre anni dall'intervento.

Questo giudice ritiene di aderire all'approfondito parere del C.T.U., confortato dalle conformi valutazioni della Consulente di parte dei ricorrenti dottoressa Iulianella, mentre non si ritengono affatto esaustive le motivazioni addotte dal Ministero della Difesa nella memoria difensiva depositata il [REDACTED]

Infatti, si fa riferimento ai pareri della C.M.O. e del Comitato di verifica per le cause di servizio di Roma, i quali, invece, appaiono alquanto apodittici limitandosi ad affermare che *"nei precedenti di servizio dell'interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a una genesi neoplastica"*.

Al contrario, come sopra detto, detti fattori sono presenti e numerosi. In primis, l'esposizione solare senza adeguata protezione, considerando il fototipo I del soggetto (elemento dimostrato sia dal foglio matricolare del [REDACTED] che dalle fotografie esibite in udienza dal Patrono dei ricorrenti, e non contestate dalle controparti),

l'esposizione a nanopolveri e, poi, le cure inadeguate e la terapia vaccinale che hanno accelerato il decorso infausto della malattia.

Pertanto, pur non essendo stata dimostrata l'influenza del "fattore bellico" nell'eziopatogenesi, sicuramente il servizio è stato quantomeno una concausa determinante ed efficiente dell'insorgere e, anche, nello sviluppo del melanoma che ha condotto a morte il figlio dei ricorrenti.

Di conseguenza, a norma degli artt. 67 e 184 del d.P.R. n. 1092 del 1973, i ricorrenti hanno diritto alla pensione indiretta, quali genitori del defunto [REDACTED] dalla data del decesso di quest'ultimo, di prima categoria tabella A, oltre agli arretrati, maggiorati di interessi e/o rivalutazione monetaria come da dispositivo dal di del dovuto al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 1.500,00 da rifondersi dal Ministero della Difesa ai ricorrenti, a titolo di spese di costituzione e difesa ex art. 91 c.p.c. e, oltre alle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, comprensive dell'acconto già erogato da parte ricorrente.

Stante la natura di ordinatore secondario di spesa della Ragioneria territoriale dello Stato, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'INPS, ex Gestione INPDAP, e del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti al trattamento pensionistico indiretto di prima categoria, tabella A, dalla data del decesso del sig. [REDACTED], oltre interessi e rivalutazione monetaria, quest'ultima ove spettante, da calcolarsi sui ratei maturati e maturandi come specificato dalle decisioni delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti nn. 10/2002/QM e 6/2008/QM;

Condanna il Ministero della Difesa a rifondere ai ricorrenti le spese di costituzione e difesa, quantificate forfettariamente in euro 1.500,00, e le spese di C.T.U. anticipate provvisoriamente da parte ricorrente.

Compensa le spese tra i ricorrenti e le altre parti del giudizio.

Così deciso in L'Aquila, a seguito dell'udienza pubblica del [REDACTED]

Il Giudice Unico delle pensioni


F.to Elena Tomassini

Depositata in Segreteria il [REDACTED]

Pubblicata il [REDACTED]

Il Direttore di Segreteria

F.to Antonella Lanzi



CORTE DEI CONTI

SEGRETERIA SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE ABRUZZO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo

Ufficio composta di n. 3 fogli.

L'Aquila, li XXXXXXXXXX

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Antonella LANZI

